



## *Commissione Tributaria Provinciale di Catania*

### **DECRETO**

#### **MODALITA' DELLE PUBBLICHE UDIENZE SINO AL 31.03.2022**

#### **EMERGENZA COVID 19**

#### **IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

Visto il DL n.221 del 24.12.2021 che, per il perdurare della pandemia da Covid 19, proroga lo stato di emergenza nazionale sino al 31.03.2022, imponendo l'adozione delle misure idonee al diffondersi del contagio;

Visto l'art.16 del DL n. 228 del 30.12.2021, che proroga sino alla stessa data l'utilizzazione presso le Commissioni tributarie del collegamento da remoto, anche parziale, con le parti interessate alle pubbliche udienze;

ritenuto che la situazione logistica della Commissione Provinciale di Catania non consente di celebrare udienze in presenza di pubblico e parti, che creerebbero incontrollabili assembramenti;

ritenuto, invece, che per i collegi giudicanti sussistono tutte le garanzie per la presenza in ufficio, dato il numero limitato dei soggetti interessati e la necessità di prelievo e deposito dei fascicoli cartacei in segreteria, ancora di numero elevato rispetto a quelli telematici;

considerato che la CTP di Catania dispone di dispositivi tecnici idonei alla celebrazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto con le parti e che tale modalità si pone, in periodo di emergenza sanitaria, come unica alternativa alla discussione orale di presenza e con identica efficacia per il diritto di difesa;

### **DISPONE**

1.Tutti i ricorsi con richiesta di pubblica udienza, fissati e da fissare, ivi compresi quelli per i quali sia stata già comunicata alle parti la data per la discussione, saranno trattati dal collegio giudicante, anche a richiesta di una sola delle parti costituite, mediante collegamento da remoto con le parti medesime, previa autorizzazione del presidente della sezione competente, al quale si delega con il presente decreto il relativo potere.

2. È esclusa la facoltà delle parti di chiedere la discussione orale di presenza avanti il collegio giudicante. La mancata richiesta di collegamento da remoto vale come rinuncia a comparire di persona alla discussione. È fatta salva la facoltà di depositare telematicamente memorie conclusionali.

3. Ove il numero delle richieste di discussione da remoto ecceda le possibilità delle segreterie di sezione per la predisposizione del collegamento e, comunque, ove il collegamento non avvenga, la discussione sarà rinviata alla successiva udienza utile per nuova UAD.

4. La richiesta di collegamento da remoto andrà depositata telematicamente in tempo utile per i successivi adempimenti delle segreterie entro giorni cinque dalla data fissata per l'udienza.

5. Per evitare tempi morti nella trattazione dei ricorsi, i segretari di sezione indicheranno come orario del collegamento per tutte le cause da trattare in UAD l'ora ordinaria di inizio dell'udienza (per es. ore 09,00 e seguenti), con onere delle parti di attendere dalla loro postazione il proprio turno per l'invito a collegarsi con l'aula.

6. Le disposizioni del presente decreto valgono anche per le udienze comunque partecipate dalle parti (sospensive, procedimenti cautelari etc.).

7. Le modalità del collegamento restano quelle stabilite dalle norme tecniche con Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 11 novembre 2020;

7. Il presente decreto ha efficacia immediata e durata sino al 31.03.2022.

Si comunichi a tutti i componenti della Commissione, agli Ordini professionali di assistenza tributaria, alle Agenzie fiscali e ai Concessionari della Riscossione. Una copia verrà trasmessa al Presidente della CTR Sicilia e al CPGT.

Catania 03/01/2022

Depositato in Segreteria  
Il 03/01/2022

Il Direttore della Commissione  
Dott. Massimiliano Cantalupo  
Firma digitale

Il Presidente della Commissione  
Dott. Silvio Raffiotta

Firma digitale Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs 39/1993